
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



CAPITOLO IV

IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA

SOMMARIO: 1. Nozioni introduttive. – 2. L'art. 27 Cost. e il principio di «personalità» della responsabilità penale come (mero) divieto di responsabilità per fatto altrui. – 3. L'art. 27 Cost. ed il principio di colpevolezza come responsabilità per fatto proprio colpevole. – 4. Principio di colpevolezza e legalità.

1. Nozioni introduttive.

In un sistema penale moderno, è del tutto pacifico che **nessuno** possa essere chiamato a rispondere per un **fatto «altrui»** (ossia, **commesso da altri**). Un esempio «estremo»: il figlio non può essere punito per il reato commesso dal padre. Occorre, invece, che il **fatto** possa essere considerato **«proprio»** del soggetto che si vuole colpire con la sanzione penale.

La **prima condizione** necessaria affinché si possa affermare la responsabilità penale (per fatto proprio) è dunque che **il reo abbia materialmente** realizzato il fatto previsto dalla legge come reato (salvo quanto si preciserà in tema di concorso di persone nel reato, *infra*, P. IV, Cap. IV). Si pensi all'omicidio: perché Tizio possa essere punito per la morte di Caio è indispensabile, innanzitutto, che Tizio abbia cagionato quella morte (sparando alla vittima, o avvelenandola, o investendola con l'autovettura, ecc.).

Ma questa condizione – pur se necessaria – non è ancora sufficiente.

Non v'è chi non veda che altro è uccidere un uomo con la volontà di farlo (Tizio investe intenzionalmente Caio, suo irriducibile nemico); altro è causare la morte per imprudenza (Tizio investe Caio perché, anziché prestare la dovuta attenzione, sta sbirciando il giornale mentre guida); altro è cagionare la morte di un individuo innocuo, scambiandolo erroneamente

Condizioni necessarie per l'esistenza di responsabilità penale per fatto proprio

Realizzazione materiale del fatto

per un feroce aggressore armato, in un contesto in cui anche la persona più accorta di questo mondo avrebbe commesso uno sbaglio identico; altro ancora è il fatto di chi uccide volontariamente, ma in preda a un delirio paranoide che distorce totalmente la sua percezione della realtà; e si potrebbe continuare.

In breve: così come non è possibile accontentarsi del **divieto di responsabilità per fatto altrui, nemmeno può bastare la materiale realizzazione del fatto**, ovvero la oggettiva causalizzazione di un certo risultato lesivo (la morte di un uomo, ad es.).

Fatto colpevole

Occorre qualcosa in più, che si identifica *in primis* in un **legame soggettivo tra il fatto e l'autore**; ciò incarna la base del **principio di colpevolezza: nullum crimen sine culpa**, ossia **nessun crimine senza colpevolezza** (per *culpa*, quindi, si deve intendere «colpevolezza», e non «colpa»).

Perché sia rispettato il principio di colpevolezza, il fatto deve poter essere considerato **«proprio»** del soggetto agente non soltanto perché da questi **materialmente cagionato** (se così fosse, saremmo di fronte ad una mera **responsabilità oggettiva**), ma anche perché si tratta di un **fatto (proprio) «colpevole»**. Vedremo fra poco che cosa si debba intendere per **«fatto (proprio) colpevole»**. A questo punto, sembra opportuno prendere in considerazione la **norma costituzionale**, in cui il principio di colpevolezza si trova sancito.

2. L'art. 27 Cost. e il principio di «personalità» della responsabilità penale come (mero) divieto di responsabilità per fatto altrui.

**L'art. 27 Cost.
nel suo
significato
minimo: divieto
di responsabilità
penale per fatto
altrui**

Fondamentale è l'**art. 27, comma 1, Cost.: «La responsabilità penale è personale»**.

A lungo, questa affermazione è stata intesa in senso alquanto restrittivo, e cioè come equivalente di un **divieto di responsabilità penale per fatto altrui**.

In effetti, all'epoca dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, non mancavano, nell'ordinamento penale, norme incriminatrici che prevedevano la punibilità di un soggetto per un fatto commesso da altri.

Per esempio, nella versione originaria del codice Rocco, l'**art. 57 disponeva che «per i reati commessi col mezzo della stampa (...) periodica, chi rivesta la qualità di direttore o redattore**

responsabile risponde per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione (...).

Quindi – per esempio – Tizio, direttore del giornale, poteva rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso da Caio, giornalista, **per il solo fatto di essere direttore**: e quindi non per un concreto fatto proprio (quale il mancato controllo, o il non adeguato controllo dell'operato di Caio), ma solo in base alla **posizione** di direttore rivestita. Il che finiva per rendere il direttore responsabile addirittura per fatti commessi **da altri** soggetti, quali appunto i giornalisti ed i redattori.

Questa norma (art. 57 c.p., nel testo originario sopra riferito) collideva chiaramente con il disposto dell'art. 27, comma 1, Cost., addirittura nel suo **significato minimo** che vuole la responsabilità penale «personale», nel senso di **«per fatto proprio, e non per fatto altrui»**.

In un primo tempo, peraltro, la Corte cost. è stata piuttosto «timida» nell'interpretare e nell'applicare l'art. 27, comma 1, Cost., persino nel suo contenuto minimo, di divieto di responsabilità per fatto altrui. Così, investita della questione di legittimità dell'art. 57 c.p., la Consulta «non se l'è sentita» di dichiararne l'illegittimità, pur auspicandone la riforma (Sent. n. 3 del 1956). Riforma che è puntualmente intervenuta con l. n. 127 del 1958, che ha riformulato l'art. 57 c.p., individuando il **fatto proprio**, di cui può essere chiamato a rispondere il direttore o il vice-direttore responsabile del periodico: fatto consistente nell'**omissione del controllo**, sul contenuto del periodico, **necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati**. Non solo: di questo fatto, il direttore o il vice-direttore debbono rispondere **«a titolo di colpa»** (sul punto, vedasi anche *infra*, P. III, Sez. III, Cap. IV, nonché fra poco, in questo stesso Capitolo).

In altre sentenze, successive alla n. 3 del 1956, la Corte costituzionale ha per lungo tempo inteso l'art. 27 Cost., come se questo si limitasse a sancire il divieto di responsabilità **per fatto altrui**.

Secondo questa interpretazione (che oggi è unanimemente giudicata **tropo riduttiva**), l'art. 27 Cost. affermerebbe una regola assolutamente ovvia. Perché sia rispettato il **principio di «personalità della responsabilità penale»**, basterebbe che vi fosse un **legame di natura meramente oggettiva** tra l'autore

**La riforma
dell'art. 57 c.p.
alla luce del
significato
minimo
dell'art. 27 Cost.**

e l'elemento da imputare (all'autore stesso). In altri termini, l'art. 27, comma 1, Cost. non sarebbe incompatibile con forme di **responsabilità oggettiva** per fatti «propri» del soggetto agente, ricollegabili al medesimo in presenza di un semplice **nesso di causalità materiale** (sui concetti di nesso causale, dolo, colpa, responsabilità oggettiva, vedasi *infra*).

3. L'art. 27 Cost. ed il principio di colpevolezza come responsabilità per fatto proprio colpevole.

L'art. 27 Cost. nel suo significato più pregnante: responsabilità per fatto proprio colpevole

In realtà, come evidenziato dalla dottrina più attenta ai valori ed ai principi espressi dalla Costituzione, l'art. 27 Cost. va interpretato in modo diverso, e **più pregnante**: esso non si limita a sancire il divieto di responsabilità per fatto altrui, e la necessità che la responsabilità penale discenda da un fatto proprio dell'agente. In realtà, l'art. 27 Cost. consacra il **principio di colpevolezza**, inteso nel senso che la responsabilità per fatto materialmente proprio deve essere anche una responsabilità per **fatto proprio colpevole**.

Tali rilievi non sono rimasti privi di riscontro nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

La svolta decisiva è stata segnata dalla **«storica» sentenza n. 364 del 1988, della Consulta**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

Al di là dello specifico tema oggetto della decisione (su cui v. *infra*, P. III, Sez. III, Cap. V), la citata sentenza della Corte costituzionale svolge una serie di considerazioni tali da aprire una **«nuova era» nel dibattito in tema di colpevolezza**, e da influenzare profondamente l'evoluzione nel nostro sistema penale, nella direzione di una sempre più compiuta attuazione del relativo principio.

La pronuncia menzionata, inequivocabilmente, **ha riconosciuto, per la prima volta nella storia della giurisprudenza della Corte, il rilievo costituzionale del principio di colpevolezza**.

Più in particolare, la **colpevolezza come principio costituzionale** ha una valenza garantistica, che si traduce in un **«limite al legislatore ordinario** nell'incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, nel senso che vengono costituzionalmente indicati

i **requisiti subiettivi minimi di imputazione**, senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena».

Quando, allora, un «fatto proprio» può dirsi anche «**colpevole**», in base al principio di colpevolezza? Ossia: a che cosa allude la Corte costituzionale, quando parla di «**requisiti subiettivi minimi di imputazione**»?

Perché sia rispettato il principio di colpevolezza, occorre – ad avviso della Corte – che in rapporto (almeno) agli **elementi più significativi** della fattispecie di reato sussista – a seconda del tipo di fattispecie criminosa che di volta in volta viene in considerazione – **il dolo o quantomeno la colpa** (sulle fondamentali nozioni di dolo e di colpa, vedasi *infra*, P. III, Sez. III, Capp. II e III).

In relazione a questa tematica, la Corte costituzionale ha valorizzato il **collegamento sistematico**, già evidenziato dalla dottrina più attenta, tra il già ricordato comma 1 dell'art. 27 Cost., ed il comma 3 del medesimo articolo: non solo la responsabilità penale è personale (comma 1), ma altresì «Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3, Cost.). Ha affermato, sul punto, la Corte: «I commi 1° e 3° vanno letti in stretto collegamento: essi, infatti, pur enunciando distinti principi, costituiscono un'unitaria presa di posizione in relazione ai requisiti subiettivi minimi che il reato deve possedere perché abbiano un significato gli scopi di politica criminale enunciati, particolarmente, nel 3° comma. (...) È quest'ultimo comma che svela, ove ve ne fosse bisogno, l'esatto significato e la precisa portata che il principio della responsabilità penale personale assume nella Costituzione. (...) Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque si intenda la **funzione di rieducazione** di quest'ultima (cioè **della pena**, n.d.r.), essa postula **almeno la colpa** dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la «rieducazione» di chi, non essendo almeno «in colpa» (rispetto al fatto), non ha, certo, bisogno di essere «rieducato». Soltanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione **deterrente** (ma ciò è sicuramente da escludersi nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che subirebbe la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti non riconducibili (oltre a quanto

**Requisiti
subiettivi
minimi di
imputazione**

si dirà in tema di ignoranza inevitabile della legge penale) alla predetta colpa dell’agente».

In definitiva, quindi, ne risulta confermato che «si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio, purché si precisi che per “fatto proprio” non s’intende il fatto collegato al soggetto, all’azione dell’autore, dal mero nesso di causalità materiale (...), ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in presenza della prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno dalla “colpa” in senso stretto» (Corte cost., sent. n. 364 del 1988, cit.).

Ciò comporta, come diffusamente si vedrà in seguito (P. III, Sez. III, Cap. IV), la necessità di una **sistematica revisione** delle ipotesi di **responsabilità oggettiva** presenti nell’ordinamento penale: ipotesi, cioè, in base alle quali certi elementi della fattispecie vengono imputati al reo in presenza di un **mero nesso di causalità materiale** (secondo il canone della responsabilità per fatto «proprio» in quanto materialmente cagionato); ipotesi che non si reputano più accettabili, in quanto il principio di colpevolezza esige che il **fatto proprio**, del quale deve rispondere penalmente un individuo, debba essere anche **«colpevole»**.

Per quanto riguarda la questione della compatibilità tra principio di colpevolezza e responsabilità degli enti da reato, v. *infra*, P. III, Sez. I, Cap. II.

4. Principio di colpevolezza e legalità.

Il **principio costituzionale di colpevolezza**, così inteso (esplicitabile anche – come anticipato – con il brocardo *nullum crimen sine culpa*), presenta chiari **collegamenti** con il **princípio di legalità** (art. 25, comma 2, Cost.): «Nelle prescrizioni tassative del codice, il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte di azione (...) A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può comunque impedire, o in relazione ai quali non era in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare

il dovere di evitarli nascente dal precetto. Il **principio di colpevolezza**, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto» (Corte cost., Sent. n. 364 del 1988, cit.).

In questa prospettiva, viene sviluppato dalla dottrina il c.d. **principio di riconoscibilità** del contenuto precettivo delle norme penali: le leggi penali non solo debbono essere precise e preesistere alla commissione del fatto, ma debbono anche risultare «**riconoscibili**» dal cittadino. Solo così, infatti, le norme penali possono avere una effettiva **efficacia motivante** nei confronti dei consociati. Il cittadino che sia messo nelle condizioni di comprendere con sufficiente chiarezza ciò che è permesso e ciò che è vietato penalmente, può liberamente decidere come comportarsi; ma si espone alle conseguenze del rimprovero giuridico-penale, in caso di violazione del precetto.

È evidente la contiguità fra il pensiero della Consulta e le idee già espresse sul tema, oltre duecento anni prima, da BECCARIA.

Principio di riconoscibilità

Note bibliografiche

BELLAVISTA G., *Il problema della colpevolezza*, Palermo, 1942; SCARANO L., *La non esigibilità nel diritto penale*, Napoli, 1948; GALLO M., *Il concetto unitario di colpevolezza*, Milano, 1951; PETTOELLO-MANTOVANI L., *Il concetto ontologico del reato*, Milano, 1954; PETROCELLI B., *La colpevolezza*³, Padova, 1955; DOLCE R., *Lineamenti di una teoria generale delle scusanti nel diritto penale*, Milano, 1957; VENDITTI R., voce *Colpevolezza*, in *Noviss. Dig. It.*, Vol. II, 1959, p. 554 ss.; SANTAMARIA B., voce *Colpevolezza*, in *Enc. dir.*, Vol. VII, 1961, p. 646 ss.; BRICOLA F., voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, Vol. XIX, 1973, p. 7 ss.; RONCO M., *L'azione «personale»*, Torino, 1984; MARINI G., voce *Colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. II, 1988, p. 314 ss.; STILE A.M. (a cura di), *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, Napoli, 1989; MORSELLI E., *Il ruolo dell'atteggiamento interiore nella struttura del reato*, Padova, 1989; FORNASARI G., *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova, 1990; DONINI M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991; AA.VV., *Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Milano, 1996; DONINI M., *Teoria del reato*, Padova, 1996; SCHIAFFO F., *Le situazioni «quasi scriminantis» nella sistematica teleologica del reato*, Napoli, 1998; CAVALIERE A., *L'errore sulle scriminanti nella teoria dell'illecito penale. Contributo ad una sistematica teleologica*, Napoli, 2000; MEZZETTI E., «*Necessitas non habet legem?*», Torino, 2000; VENEZIANI P., *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000; VIGANÒ F., *Stato di necessità e conflitto di doveri*, Milano, 2000; CADOPPI A. (a cura di), *Offensività e colpevolezza. Verso un codice penale modello per l'Europa*, Padova, 2002; CURI F., *Tertium datur: dal*

common law *al civil law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo*, Milano, 2003; VALLINI A., *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Torino, 2003; BARTOLI R., *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino, 2005; BASILE F., voce *Princípio di colpevolezza e responsabilità oggettiva*, in *Libro dell'anno del diritto Treccani 2013*, 2013, p. 110 ss.; RECCIA E., *La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di colpevolezza*, Torino, 2014; CIVELLO G., *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2017; ROTOLI G., *Riconoscibilità del preceitto penale e modelli innovativi di tutela*, Torino, 2018.

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

